

**Accordo del 2 maggio 2007 tra ABI e ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI sulla determinazione del livello delle MISURE MASSIME PER L'ESTINZIONE DEI MUTUI** (Decreto Legge 31/1/2007, n. 7, convertito in Legge 2/4/2007, n. 40, articolo 7, comma 5)

L'accordo prevede che i contratti di mutuo devono essere stati stipulati con la Banca:

- antecedentemente al 2 febbraio 2007 e in essere a tale data per l'acquisto della prima casa da parte di una persona fisica che intenda stabilirvi la propria residenza;
- antecedentemente al 3 aprile 2007 e in essere a tale data per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

Per i contratti di mutuo a tasso variabile:

per i contratti di mutuo a tasso misto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, per i contratti di mutuo a tasso misto stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso sia prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali a due anni,

per i contratti di mutuo a tasso misto stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per le quali la variazione della tipologia di tasso sia prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori a due anni se, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato a tasso variabile:

- 0,50 punti percentuali;
- 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
- 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

Per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 relativi a mutui a tasso fisso, per i contratti di mutuo a tasso misto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001:

- 0,50 punti percentuali;
- 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
- 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

Per i contratti stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 relativi a mutui a tasso fisso:

per i contratti di mutuo a tasso misto stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso sia prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori a due anni se, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato a tasso fisso:

- 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
- 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA per mutui in essere alla data 2 febbraio 2007 che prevedano misure della commissione di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite dall'Accordo.**

Per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, l'ulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali.

Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali; sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali.

Per i mutui a tasso misto, si applicano le sopraindicate riduzioni con riferimento al tasso applicato al momento della estinzione, totale o parziale.

Le riduzioni applicate possono operare fino al limite di 0,00 punti percentuali.